



Prefettura di Rimini - Ufficio territoriale del Governo

ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

SPETTANTI ALL'ITALIA

ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE

DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024

LINEE GUIDA SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

In data 21 maggio 2024, alle ore 12.00, presso questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo si è tenuta una riunione per illustrare la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle imminenti consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni amministrative, indette per sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024.

Alla riunione – presieduta dal dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale, Viceprefetto Giuseppe Mario Puzzo – hanno preso parte i rappresentanti delle Forze politiche partecipanti alla competizione elettorale, i rappresentanti dei Comuni della Provincia, i responsabili delle Forze dell'Ordine.

Introducendo la riunione, il dott. Puzzo ha sottolineato l'importanza della stessa in quanto finalizzata al raggiungimento di un'intesa tra tutte le parti affinché la campagna elettorale si svolga nel rispetto delle disposizioni di legge, con garanzia di pari trattamento tra le forze politiche, nonché con uniforme disciplina sul territorio.

A tal fine è stato, quindi, fatto richiamo alle principali norme in materia di propaganda elettorale, contenute nelle leggi di seguito indicate:

- Legge 4 aprile 1956, n. 515, così come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28 “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali referendarie e per la comunicazione politica*”;
- Legge 13 ottobre 2010, n. 175, art. 2, recante divieto di svolgimento di attività di propaganda di qualsiasi tipo di competizione elettorale alle persone sottoposte in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

È stato, inoltre, fatto breve cenno alle circolari in argomento già indirizzate da parte della Prefettura, richiamando, in particolare, puntuale attenzione sui seguenti aspetti:



Prefettura di Rimini - Ufficio territoriale del Governo

PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA, QUOTIDIANI E PERIODICI

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e ss.mm.ii., in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Al riguardo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 87 del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il provvedimento in data 9 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante *“Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024” (all. 2).*

La citata Commissione ha adottato in data 24 aprile 2024 un analogo provvedimento con riferimento alla campagna elettorale per le elezioni amministrative, il quale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 99 del 29 aprile u.s. (all. 3).

Si richiamano, inoltre, le indicazioni fornite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in particolare delle delibere nn. 90/24/CONS e 122/24/CONS (all. 4 e 5) recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le medesime elezioni.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, **dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto**, *“è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*.

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993 n. 81, ai sensi del quale *“è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”*.

Si fa presente che le manifestazioni indette per la **ricorrenza del 2 giugno p.v.**, ricadenti nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale, non costituiscono forme di propaganda elettorale, purché riferite esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima.

Ne consegue che i relativi manifesti saranno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.



Prefettura di Rimini - Ufficio territoriale del Governo

**DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE NEI TRENTA GIORNI
ANTECEDENTI IL VOTO**

Dal trentesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, ossia da **venerdì 10 maggio 2024**, trovano applicazione le disposizioni concernenti la disciplina delle campagne elettorali di cui alla **legge 4 aprile 1956 n. 212** e ss.mm.ii (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*).

In particolare, è **fatto divieto di alcune forme di propaganda** (art. 6, L. 212/1956):

- a) è vietato il **lancio o getto di volantini** in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione. Si rammenta il divieto di distribuzione dei volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico;
- b) è vietata ogni forma di **propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso** in luogo pubblico (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi ecc.), ad esclusione delle insegne delle sedi dei partiti (n.b. *sono assimilate alle sedi di partito quelle dei Comitati elettorali*);
- c) è altresì vietata ogni forma di **propaganda luminosa mobile**.

Fermo il sopra menzionato divieto di lancio o getto di volantini, è consentito – previo assenso dei titolari – lasciare materiale propagandistico di modeste dimensioni (*biglietti da visita, volantini, gadget, ecc.*) all'interno degli esercizi commerciali.

La pubblicità elettorale effettuata mediante **veicoli** (cd. **vele**) è **vietata in forma fissa**, mentre è consentita in forma itinerante, integrando in tal caso una forma di propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Detti automezzi non potranno sostare sulla pubblica strada e, terminata la propria attività, dovranno essere ricoverati in apposite autorimesse. Qualora i mezzi siano parcheggiati, anche su aree private, i pannelli pubblicitari dovranno essere opportunamente oscurati.

Ai sensi della legge n. 130/1975, le Forze di Polizia hanno competenza per la rimozione – a spese del proprietario del mezzo – dei veicoli di cui sopra che non ottemperino alle suddette prescrizioni.

Analogo principio vale con riferimento ai cd. **“uomini sandwich”**, recanti scritte e immagini di propaganda elettorale i quali, quando si fermano, dovranno “coprire” il messaggio rendendolo non visibile, integrandosi in caso contrario una forma di propaganda fissa oggetto di sopra richiamato divieto.

Circa la **propaganda elettorale fonica sui mezzi mobili**, si segnala che l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della menzionata legge 130/1975. In particolare, **“l'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti”**.



Prefettura di Rimini - Ufficio territoriale del Governo

L'uso dell'**altoparlante su mezzi mobili è subordinato alla preventiva autorizzazione** (art. 59, comma 4, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) da parte del Sindaco del Comune o, nel caso in cui la propaganda elettorale fonica si svolga sul territorio di più Comuni, da parte del Prefetto della provincia in cui rientrano i Comuni stessi.

DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

a) Spazi dedicati ai comizi

Dal giorno di inizio della campagna elettorale (10 maggio 2024) fino alle ore 24 del venerdì precedente la data delle elezioni (7 giugno 2024) possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore (art. 7, comma 1, legge 24 aprile 1975 n. 130).

Pure in assenza di tale obbligo, è buona norma e prassi consolidata che – al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico – le modalità di tempo e luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate dai promotori dei comizi con le locali autorità di P.S. Tale esigenza sussiste, a maggior ragione, con riferimento ai comizi di maggiore rilievo tenuti da dirigenti di partiti nazionali di interesse extra regionale.

D'intesa con i rappresentanti delle Forze politiche, i Comuni provvedono, mediante apposite riunioni ed adozione di specifici regolamenti, a disciplinare l'uso delle piazze e di ogni altro spazio pubblico per lo svolgimento dei comizi, nonché la durata di questi ultimi. L'eventuale assenza dei rappresentanti delle liste, nonostante la formale convocazione, comporterà la tacita accettazione dell'accordo stabilito dagli intervenuti. Alle riunioni di cui sopra possono partecipare anche i locali organi di Polizia o dell'Arma dei Carabinieri.

La **concessione delle piazze, degli orari e dei turni per i comizi, avviene secondo il principio della cronologia delle istanze** (salvo ricorso al **sorteggio** nel caso di contestuale presentazione di più istanze per il medesimo luogo ed orario ed in mancanza di accordo). In ogni caso, deve tenersi conto del principio della **par condicio** tra tutte le forze politiche.

L'**effettuazione dei comizi andrà esclusa in località prossime a scuole durante l'orario dell'attività scolastica**, a **convitti**, a **convivenze** (caserme), a **ospedali**, a **case di cura**, ai **sagrati delle chiese** e ai **cimiteri**, oltre che nei luoghi di maggiore traffico e negli incroci e nelle piazze che, per evidenti motivi di viabilità, costituiscono punto nevralgico per la circolazione stradale.

Qualora le condizioni atmosferiche non permettessero lo svolgimento all'aperto dei comizi preannunciati, gli stessi potranno svolgersi in località di pubblico spettacolo, se risulti già accertata la rispondenza ai requisiti richiesti ai fini della sicurezza e dell'incolumità dei partecipanti. L'affluenza del pubblico, in tal caso, sarà limitata alla capienza dei locali utilizzati.

Si richiama, infine, l'art. 19 della legge n. 515/1993 disciplinante l'obbligo dei Comuni di mettere a disposizione dei partecipanti alle competizioni elettorali i locali di proprietà predisposti per i convegni e i dibattiti, alla stregua di quanto previsto nei rispettivi appositi regolamenti, senza oneri per i Comuni stessi.



Prefettura di Rimini - Ufficio territoriale del Governo

b) Orario e durata dei comizi

I comizi in luogo pubblico – salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale, in relazione a singole, peculiari situazioni – potranno essere tenuti, di norma, in tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari:

dalle 9,30 alle 13,00;

dalle 16,00 alle ore 23,00.

I comizi dovranno avere una durata non superiore alle due ore, ovvero un'ora nel caso più comizi debbano svolgersi nella stessa giornata e nella medesima località, durata che sarà ulteriormente ridotta nell'ultimo giorno di campagna elettorale (venerdì 7 giugno 2024) laddove vi siano richieste di svolgimento di comizio da parte di più Forze politiche.

Laddove svolti nel medesimo luogo, tra un comizio e l'altro – in particolar modo se di opposti orientamenti politici – dovrà essere assicurato un congruo intervallo, comunque non inferiore ai 30 minuti, per consentire in normale deflusso ed afflusso del pubblico, nonché l'effettuazione delle operazioni materiali di allestimento e disallestimento.

Al fine di garantire la pubblica sicurezza ed incolumità, sarà opportuno, altresì, evitare che **comizi di compagini appartenenti a diverse tendenze** siano tenuti in località tra loro vicine e con medesimi orari.

È ammessa la predisposizione di **banchetti** da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale.

È vietato recare disturbo ai comizi, anche distribuendo volantini di diverso orientamento. Pertanto, nei comizi all'aperto è escluso il **contraddittorio** tra soggetti di diverso orientamento. Non è considerato "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti o delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte.

Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto ai soli fini conoscitivi, almeno 24 ore prima, alla competente autorità di P.S.

c) Uso degli altoparlanti e di materiale propagandistico in occasioni di riunioni di propaganda elettorale

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati.

L'impianto di amplificazione degli altoparlanti, avente tono moderato, dovrà essere installato nel perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia cavi di prolungamento nelle zone limitrofe.



Prefettura di Rimini - Ufficio territoriale del Governo

L'impiego di amplificatori ed altoparlanti in occasione dei comizi è consentito anche laddove le predette apparecchiature siano montate su apposito veicolo, purché esse vengano utilizzate a veicolo fermo.

Al di fuori della predetta ipotesi, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto – previa autorizzazione del Sindaco o, nel caso sia interessato il territorio di più Comuni, del Prefetto – per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi per la campagna elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21 e 30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, **salvo** diverse motivate determinazioni più restrittive adottate dagli enti locali relativamente agli orari anzidetti (art. 7 legge n. 130/1975).

Gli automezzi con altoparlanti in funzione si terranno lontani dalle località ove sono in atto comizi e da ospedali o altri luoghi di cura, ovvero da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose e civili tradizionali.

Tutte le emissioni sonore sopra menzionate dovranno rispettare i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

d) Ulteriori disposizioni in ambito di comizi elettorali

È vietata l'effettuazione di **cortei** o **parate** da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio in corso, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.

Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma civile di confronto.

Nelle piazze in cui esistono **chiese** o **sedi di partiti, gruppi o movimenti politici**, gli oratori parleranno sistemati su palco o altrimenti sempre nel lato opposto o di fianco e comunque ad una congrua distanza dalla chiesa o dalle sedi suddette.

AFFISSIONI

Si rammenta, anzitutto, che l'art. 1, comma 400 lett. h) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, disponendo la soppressione degli spazi per le affissioni di propaganda indiretta dei cd. "fiancheggiatori" e riducendo quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Di conseguenza, **le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi individuati dalle Giunte Comunali** – ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 – dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, **distintamente per ciascuna consultazione elettorale** che avrà luogo nel Comune nella stessa data.

In particolare, le Giunte devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro tre giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione della stessa (art. 3, comma primo, legge 212/1956).



Prefettura di Rimini - Ufficio territoriale del Governo

I tabelloni in cui sono suddivisi gli spazi sono posizionati nelle località maggiormente frequentate – venendo ripartiti in equa proporzione per tutto l’abitato e consentendo spazi idonei alla affissione dei manifesti di propaganda – e devono essere sempre tenuti sgombri da qualsiasi struttura e/o oggetto che ne oscuri la visibilità.

È posto il divieto di affiggere il materiale su spazi riservati ad altri aventi diritto e su spazi diversi da quelli appositamente predisposti, come l’affissione sugli impianti destinati all’affissione commerciale o su qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico.

Le affissioni possono essere effettuate fino alla **mezzanotte del venerdì precedente il voto (7 giugno 2024)**: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata (artt. 1 e 9 Legge 4 aprile 1956, nr. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, nr. 130).

Tutte le **pubblicazioni di propaganda elettorale** devono riportare il nome del committente responsabile.

È **vietata la propaganda mediante iscrizioni murali**, nonché mediante iscrizioni su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, legge 212/1956). In merito, si riportano le seguenti precisazioni a suo tempo fornite dal Ministero dell’Interno: “*è vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali, murali od altri manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo*”. **La norma esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti o dei comitati elettorali.**

L’installazione in luogo pubblico di **tabelloni** (o anche mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico riferiti direttamente a temi di propaganda politica integra una forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi e, pertanto, è contrario alle disposizioni di legge in materia.

Sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa venga svolta in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta in volta concessi dal Sindaco per lo svolgimento della campagna elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.

È, altresì, da ritenersi **vietata l’affissione** di materiale di propaganda elettorale nelle **bacheche** o **vetrinette appartenenti a partiti politici, associazioni sindacali** o giovanili, editori di giornali o periodici, **posti in luogo pubblico o esposto al pubblico**, in quanto tutte le affissioni di propaganda elettorale devono essere effettuate esclusivamente negli appositi spazi stabiliti dai Comuni (c.d. tabelloni).

Nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi è consentita l’affissione, anche nel giorno delle elezioni, di quotidiani e periodici, con esclusione di qualsiasi altro materiale di natura propagandistica (art. 9, comma 3, legge 212/1956).



Prefettura di Rimini - Ufficio territoriale del Governo

Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altra o ad altre liste o ad altre candidature, sarà intensificata la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.

I presenti concordano sulla necessità che i Comuni provvedano, con tempestività, all'immediata **defissione** del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici (D.lgs. 507/93) e alla rimozione di ogni altra affissione abusiva o scritta comunque effettuata.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio **sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15, comma 3, della legge 515/1993 ss.mm.ii.).

ALTRE FORME DI PROPAGANDA

(cortei, feste di partito, gazebo ecc.)

Durante il periodo della propaganda elettorale sono vietati i **cortei**, anche motorizzati, le **staffette ciclistiche**, le **fiaccolate** e qualunque **parata** in movimento effettuata a scopo di propaganda elettorale.

Sono consentite le "**feste di partito**", a condizione che ogni forma di propaganda si svolga esclusivamente all'interno dell'area in cui si tiene la festa. In tale eventualità, i Sindaci avranno cura di evitare che tali ritrovi interferiscano con le riunioni ed i comizi di propaganda elettorale, in particolar modo individuando differenti luoghi per lo svolgimento di questi ultimi.

È consentita l'occupazione di delimitati spazi di suolo pubblico, anche a mezzo di strutture mobile (**banchetti, gazebo, camper**, ecc.), per la diffusione di volantini, programmi di partito o altro materiale propagandistico, previa richiesta all'Ufficio comunale competente.

In particolare, l'utilizzazione di postazioni fisse (**gazebo**) a fini elettorali viene consentita alle seguenti condizioni: a) che tali strutture non presentino raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; b) che non siano esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso in violazione dei sopra citati artt. 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956.

In merito alla possibilità di fare uso di **bandiere** nella sistemazione dei gazebo, la circolare n. 48/2006 del Ministero dell'Interno ne ammette l'esposizione laddove queste servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo e non siano riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso.

Anche per le predette forme di propaganda elettorale si richiamano le intese convenute per i comizi elettorali, con deroga per la durata, che comunque non dovrà superare l'orario giornaliero 8.00-23.00.



Prefettura di Rimini - Ufficio territoriale del Governo

In caso di più richieste della stessa area per gli stessi giorni, nell'impossibilità di garantire a tutti i richiedenti l'utilizzo dell'area rispettando una distanza minima tra le postazioni di almeno 50 metri, saranno applicati i criteri concordati per il coordinamento del calendario dei comizi, limitando, ove necessario, il tempo di utilizzazione da parte di ciascun partito o gruppo politico ad un solo giorno, oppure soltanto ad alcune ore, al fine di permettere la parità di accesso di tutte le forze politiche interessate.

USO DEI LOCALI COMUNALI

Come noto, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni – sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico – sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (art. 19, comma 1 e 20, commi 1 e 2, della legge n. 515 del 10 dicembre 1993).

Per eventuali riunioni pubbliche da tenersi in locali diversi da quelli messi a disposizione dal Comune (cinema, teatri, sale per convegni e conferenze, sedi di partito, ecc.) gli organizzatori daranno notizia, almeno 48 ore prima, alla Questura e all'Arma dei Carabinieri.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO

DA PARTEDI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Come noto, l'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dispone che **nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e, quindi, a partire da sabato 25 maggio 2024, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Viceversa, l'attività da parte di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica non risulta soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non deve interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini potrà essere consentita – previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione) – purché non venga in ogni caso turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.



Prefettura di Rimini - Ufficio territoriale del Governo

DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE PER ALCUNI SOGGETTI

Ai sensi della legge n. 175/2010 (Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione) dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte in forza di provvedimenti definitivi alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI A FINI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Con riferimento al trattamento dei dati personali da parte dei soggetti impegnati in attività di propaganda elettorale, si richiamano le indicazioni fornite dal Garante per la Privacy disponibili sul sito della relativa *Authority* (in particolare <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9105201>).

DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi dalle ore 00.01 di sabato 8 giugno 2024 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono comunque vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale (art. 9 legge 4 aprile 1956, n. 212).

Nel giorno della votazione è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di **200 metri** dall'ingresso dei seggi (art. 9, comma secondo, l. cit.).

* * *

Rimini, 21 maggio 2024